



*MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO*



REGIONE CAMPANIA

**CONVENZIONE OPERATIVA PER LO SVILUPPO
DELLA BANDA ULTRA LARGA
NEL TERRITORIO DELLA
REGIONE CAMPANIA**

TRA

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

LA REGIONE CAMPANIA

PSR 2014/2020 Regione Campania

Il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, con sede in Roma, Viale America n. 201, codice fiscale 80230390587, rappresentato dal Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale, Dott. Antonio Liroso nato a Polistena (RC) il 4 dicembre 1960 (di seguito denominato “Ministero” o anche “Amministrazione delegata”).

e

La REGIONE CAMPANIA, con sede a Napoli in via s. Lucia 81, codice fiscale n. 80011990639, rappresentata dal Direttore Generale dott. Filippo Diasco nato a Salerno il 29/05/1958, (di seguito denominata Regione o Amministrazione regionale).

e

(di seguito Le Parti)

PREMESSE

- VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- VISTO l'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* nel quale si prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata delle stesse, determinandone i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
- VISTO l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 *Codice delle comunicazioni elettroniche* che prevede che “Lo Stato, le regioni e gli Enti Locali, o loro associazioni, non possono fornire reti di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate”;
- VISTO l'art. 7, comma 1, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante *Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale* nel quale si prevede che, per gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, le risorse vengano destinate al loro finanziamento dal “Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia)”;
- VISTO l'art. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile* e in particolare il

comma 4, con cui “è attribuito al Ministero dello sviluppo economico il coordinamento dei progetti di cui al comma 2 anche attraverso la previsione della stipula di accordi di programma con le Regioni interessate”, per la progettazione e realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica nelle aree sottoutilizzate;

- VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- VISTO il Regolamento (UE) 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo agricolo da parte del FEASR e modifica il regolamento (UE) N. 1305/2013 per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2011 e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, n. 1306/2013 per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTA la Comunicazione della Commissione Europea (2013C-25/01) concernente “Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga”;
- VISTO l’Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con decisione C(2014) 8021 che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell’Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE);
- CONSIDERATO che per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, sono state elaborate la Strategia per la crescita digitale 2014-2020 e la Strategia nazionale per la banda ultra-larga, approvate con delibera del Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015. In particolare la Strategia nazionale per la banda ultralarga si propone per il 2020 l'obiettivo di una copertura dell’85% della popolazione con infrastrutture in grado di supportare servizi oltre i 100 Mbps, garantendo al restante 15% della popolazione la copertura ad almeno 30 Mbps. Per le modalità di attuazione è stata effettuata una mappatura delle aree in base al criterio di colorazione previsto negli Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, cioè le aree NGA nere, grigie e bianche. Le aree NGA nere sono state raggruppate in un insieme omogeneo denominato “cluster A”, le aree NGA grigie sono state riunite in un insieme

omogeneo denominato “cluster B”, le aree NGA bianche sono state infine raggruppate in due insiemi, ossia il “cluster C” ed il “cluster D”;

- VISTA la delibera CIPE del 6 agosto 2015 n 65, registrata alla Corte dei Conti il 2 ottobre 2015, che, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, assegna al Ministero dello Sviluppo Economico 2,2 miliardi di euro per interventi per la realizzazione della banda ultra larga in aree bianche;
- RILEVATO che la Strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato per la banda ultra larga (COBUL) e affida al Ministero dello Sviluppo Economico l’attuazione della misura, anche avvalendosi della società “*in house*” Infratel Italia Spa, ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;
- VISTO il documento che il Governo italiano ha trasmesso, in sede di prenotifica, alla Direzione Generale della Concorrenza della Commissione Europea, in data 5 febbraio 2016 che presenta il regime quadro nazionale degli interventi pubblici destinati alle aree bianche ed alle aree grigie e nere e individua, quale specifico oggetto di notifica, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del TFUE la parte del regime quadro relativa al Piano di investimenti nelle aree bianche;
- VISTO l’accordo siglato l’11 febbraio 2016 tra il Governo, rappresentato dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per gli Affari regionali e il Sottosegretario al Ministero dello sviluppo economico con delega alle Telecomunicazioni, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, ripartisce tra le regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati dalle regioni allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e Competitività;
- VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 (GU n.57 del 9-3-2016), di attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;
- CONSIDERATO che il sopracitato accordo dell’11 febbraio 2016, all’articolo 4, rinvia l’attuazione dello stesso alla stipula di accordi di programma tra le singole regioni e il Ministero dello Sviluppo Economico che dovranno definire il piano operativo degli interventi pubblici e le modalità di impiego delle risorse finanziarie disponibili nell’arco del periodo 2016-2020;
- VISTO il Programma di Sviluppo Rurale PSR FEASR 2014-2020, tipologia di intervento 7.3.1 “Realizzazione di infrastrutture di accesso in fibra ottica”, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C(2015) final del 20/11/2015 di cui la Giunta Regionale ha preso atto con DGR 565 del 24/11/2015, che prevede di destinare 20.400.000,00€ alle aree rurali bianche in regione Campania classificate nelle zone D e C del PSR 2014-2020;
- VISTE le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014/2020”

che stabiliscono disposizioni applicative con riferimento al Fondo FEASR, sul quale è stato sancito accordo n. 4.18/2016/02 nell'ambito della Conferenza Permanente tra Stato, Regioni e Province Autonome riunita l'11/2/2016;

- VISTI gli indirizzi adottati da COBUL nella seduta del 2 marzo 2016, relativi al modello di intervento diretto ed alla gara unica per la progettazione, realizzazione e gestione della rete per la banda ultralarga, scelto per l'attuazione del Piano di investimenti nelle aree e previsto dal documento di prenotifica del regime di aiuto inviato dal Governo italiano in data 5 febbraio 2016 alla Commissione Europea;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Campania n. 325 del 28/06/2016 che ha approvato lo schema di Accordo di programma avente ad oggetto lo sviluppo della Banda Ultra Larga;
- CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso alla Commissione Europea in data 29 aprile 2016 in sede di notifica SA 41647, relativamente al piano di investimenti nelle aree bianche;
- VISTA la Decisione C(2016) 3931 final del 30/06/2016 con la quale la Commissione europea ha approvato la strategia italiana per lo sviluppo della banda ultralarga nelle aree bianche - aiuto di stato SA.41647 (2016/N);
- VISTE le osservazioni formulate dal MISE, con comunicazione acquisita al protocollo regionale con n. 0500424 del 21/07/2016, sull'Accordo approvato da Regione Campania con deliberazione n. 325 del 28/06/2016;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Campania n. 433 del 27/07/2016 che ha approvato lo schema di Accordo, modificato a seguito dei rilievi formulati dal MISE;
- VISTO l'Accordo di programma del 29/07/2016 sottoscritto dalla Regione Campania ed il Ministero, il quale al fine di garantire una gestione unitaria degli interventi, individua all'art. 5 le seguenti fonti di finanziamento:
- a) Euro 134.979.237,00 a valere sui fondi POR FESR programmazione 2014/2020;
 - b) Euro 20.400.00,00 a valere sui fondi FEASR programmazione 2014/2020;
 - c) Euro 22.388.126,00 a favore di Regione Campania a valere sui fondi PON Imprese e Competitività da destinarsi alle aree industriali.
- CONSIDERATO che all'art. 6 "Convenzioni operative" del predetto Accordo è prevista la sottoscrizione di una o più specifiche Convenzione operative, da sottoscrivere tra le Parti;
- CONSIDERATO che all'art. 7 del predetto accordo è stata prevista la costituzione di apposito Comitato di Monitoraggio e Verifica per l'attuazione dell'Accordo (di seguito Comitato) e stabiliti i relativi compiti e funzioni;
- CONSIDERATO che l'Autorità di gestione del PSR, ha affidato alla UOD 06 della Direzione Generale

per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania il coordinamento e le attività istruttorie delle domande di aiuto e pagamento degli interventi di banda ultralarga finanziati dal FEASR, del PSR 2014/2020;

CONSIDERATO che la liquidazione delle risorse FEASR è in capo all'Organismo Pagatore AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura).;

RITENUTO di dover regolamentare le modalità operative utili per la rendicontazione e la corretta gestione dei finanziamenti relativi al PSR FEASR, all'interno della gestione unitaria dell'intervento;

VISTO il Piano degli investimenti mediante intervento diretto nelle aree a fallimento di mercato descritto nell'Addendum alla Consultazione pubblica, ai sensi dei paragrafi 64 e 78 degli "orientamenti dell'Unione Europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione al rapido sviluppo di reti di banda larga", pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico sul sito di Infratel il 3 maggio 2016.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle Premesse

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra l'Amministrazione Regionale ed il Ministero dello Sviluppo Economico relativamente allo svolgimento delle attività che quest'ultimo, dovrà condurre per il conseguimento degli obiettivi illustrati nelle premesse, mediante l'attuazione del modello diretto previsto dal documento di notifica del nuovo regime di aiuto inviato alla Commissione Europea in data 29 aprile 2016 dal Governo italiano e dal Regime di Aiuto in fase di decisione, così come definito dall'Accordo di Programma firmato tra le Parti in data 29/07/2016 tramite un'unica gara di concessione di lavori.
2. La realizzazione degli interventi infrastrutturali stabiliti nel suddetto Accordo è delegata dalla Regione al Ministero dello Sviluppo Economico che per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 affida alla propria società in house Infratel che opera in qualità di soggetto attuatore, nel rispetto dei principi previsti dalla regolamentazione comunitaria e dalle Linee Guida del MiPAAF, per come stabilito dal punto 1.3, lett. i) della delibera CIPE 6 agosto 2015. Il Ministero assicura inoltre, la realizzazione del Piano degli investimenti operando secondo quanto stabilito dal successivo art. 3, nel rispetto

delle disposizioni normative e attuative emanate dalla Commissione europea, dall'Autorità di Gestione (di seguito anche AdG) e dall'Organismo pagatore AGEA, nonché del principio della sana gestione finanziaria.

3. Il Piano Tecnico degli investimenti infrastrutturali allegato alla presente convenzione (Allegato A) definisce: il Programma degli interventi (dettagliato con l'elenco delle aree comunali oggetto dell'intervento) e le relative priorità, il Piano Finanziario, le modalità di realizzazione degli interventi e dei collaudi. Il Piano Tecnico tiene conto delle evidenze emerse dalla consultazione pubblica per gli operatori di Telecomunicazioni per la banda ultra larga sul territorio nazionale conclusa il 7 dicembre 2015. Tale Piano verrà aggiornato e talune aree potranno uscire o rientrare dal Piano ad esito di ogni consultazione pubblica.
4. Eventuali revisioni del Piano Tecnico dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione dal Comitato di Coordinamento e Monitoraggio di cui all'art. 7 dell'Accordo di programma.

Articolo 3

Compiti del Ministero e del soggetto attuatore

1. La Regione individua nel Ministero dello Sviluppo Economico, che accetta, il beneficiario della realizzazione degli interventi realizzati con risorse del PSR FEASR 2014/2020; il Ministero assicura, tramite il soggetto attuatore *"in house"* Infratel, i seguenti compiti:
 - a) Redazione del progetto preliminare/studio di fattibilità a base di gara;
 - b) Predisposizione e pubblicazione degli atti di gara nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;
 - c) Valutazione dell'offerta tecnica/economica e del piano economico finanziario presentati dai concorrenti;
 - d) Stipula dell'accordo di concessione;
 - e) Approvazione dei successivi livelli di progettazione dell'intervento;
 - f) Erogazione, in seguito a stati di avanzamento, dei pagamenti al concessionario;
 - g) Funzioni di Organismo di Alta vigilanza sull'esecuzione dei lavori da parte del concessionario e sulla gestione della concessione;
 - h) Monitoraggio e verifica della redditività dell'investimento anche ai sensi dell'art. 61 del Reg. UE 1303/2013;
 - i) Rendicontazione costi e spese sostenute;
 - j) Collaudo tecnico/amministrativo delle infrastrutture;
 - k) Verifica del rispetto del contratto di concessione;
 - l) Riscossione in nome e per conto, rispettivamente di Ministero e Regione, degli eventuali proventi finanziari derivanti dai canoni di concessione con l'invio alla Regione di un report con cadenza almeno semestrale, ove necessario.
 - m) Espletamento degli eventuali procedimenti autorizzativi necessari alla realizzazione delle infrastrutture e per l'acquisizione di pareri, visti e

abilitazioni comunque denominati, ai sensi della normativa vigente, ai fini della realizzazione degli interventi sul territorio di cui al progetto definitivo.

2. Il soggetto attuatore si impegna, qualora si rendesse necessario, ad affiancare e supportare i referenti regionali nelle attività di competenza di questi ultimi.
3. Il soggetto attuatore, al fine di ottimizzare l'impiego dei finanziamenti, evitando duplicazioni di infrastrutture, provvederà, anche in nome e per conto della Regione alla firma degli atti di concessione al soggetto individuato tramite procedura di evidenza pubblica all'acquisizione di diritti d'uso in modalità IRU di infrastrutture esistenti, complementari a quelle da realizzare, da integrare con queste ultime. Tale acquisizione avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e nel rispetto della normativa vigente in materia. A tal fine, potranno essere adottate procedure aperte per l'istituzione di accordi quadro relativi all'acquisto di diritti d'uso di infrastrutture di posa di cavi in fibra ottica da integrare nella rete di telecomunicazioni a banda ultra larga da realizzare.

Articolo 4

Compiti della Regione

1. La Regione Campania si impegna, nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico:
 - a) ad erogare, attraverso l'Organismo Pagatore AGEA e secondo le modalità previste dalle norme vigenti regionali, europee e nazionali, tramite il c/c aperto presso il MEF – IGRUE, le risorse finanziarie complessive previste all'art. 5 (fino ad un massimo di € 20.400.000,00 e a comunicare di volta in volta al MEF-IGRUE ed al Mise di aver provveduto al versamento da destinare all'intervento Banda Ultra larga FEASR della Regione Campania, dando evidenza dell'importo corrisposto e del conto corrente;
 - b) a garantire che il Ministero riceva tutte le informazioni ed i documenti necessari alla corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese per la realizzazione degli interventi.
2. L'ammissione a finanziamento dell'intervento sui fondi FESR è condizionata alla trasmissione da parte del MISE di un cronoprogramma degli interventi contenente anche l'indicazione della spesa, suddivisa per annualità e per fonte di Finanziamento (PO Campania FESR, FEASR e PON).

Articolo 5

Dotazione finanziaria e modalità di erogazione

1. La dotazione finanziaria della tipologia di intervento 7.3.1 "Realizzazione di infrastrutture di accesso in fibra ottica" a valere sul PSR FEASR 2014-2020 della Regione Campania, pari a Euro 20.400.000,00 è erogata come indicato nei commi successivi.
2. In caso di mancato raggiungimento, al 31 dicembre 2018, del target intermedio connesso

all'attribuzione della riserva di efficacia, l'importo di cui al precedente comma 1 verrà proporzionalmente adeguato in base all'entità della riduzione applicata al PSR 2014-2020 della Campania.

3. Le risorse relative alla lettera a) del precedente comma, saranno erogate come di seguito dettagliato: il Ministero dello Sviluppo Economico presenta all'AdG la domanda di aiuto per la concessione dell'aiuto. A seguito della concessione il MISE può presentare una domanda di pagamento per l'erogazione dell'anticipazione fino al 50% del progetto approvato. Il pagamento dell'anticipo graverà sulle risorse finanziarie disponibili sulla Misura 7, sottomisura 7.3 – Tipologia di intervento 7.3.1 Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2014/2020.
4. La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria ai sensi del DPR n. 503/1999 e costituisce requisito obbligatorio per la presentazione della domanda di aiuto/pagamento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
5. La domanda d'aiuto è presentata dal Ministero dello sviluppo economico all' Autorità di Gestione per il tramite del sistema informativo (SIAN). La domanda di aiuto di aiuto dovrà essere corredata del Piano tecnico.
6. A seguito della presentazione della domanda di aiuto, la Direzione generale delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione effettua l'istruttoria tecnico-amministrativa che, se termina con l'approvazione, dà luogo ad un Atto di concessione dell'aiuto. Dopo l'emissione dell'Atto di concessione dell'aiuto, è prevista, previa presentazione e approvazione delle domande di pagamento presentate dal Ministero, l'erogazione dei seguenti pagamenti:
 - 1.a) anticipo fino al 50% (IVA compresa agevolata) dell'importo dell'aiuto concesso di cui al precedente comma 1, se tale possibilità è prevista nel PSR regionale, come disciplinato dall'art. 45 del reg. (UE) n. 1305/2013;
 - 1.b) erogazione di pagamenti per Stato di Avanzamento Lavori (di seguito denominato SAL) fino ad un ulteriore 40% dell'importo dell'aiuto in seguito all'approvazione da parte della Regione della rendicontazione completa del SAL e delle spese sostenute;
 - 1.c) saldo finale pari al 10% a conclusione delle attività, a seguito del collaudo positivo entro i termini stabiliti, previo invio della documentazione finale di spesa e collaudo e dell'approvazione della rendicontazione completa (fisica, finanziaria e dei risultati raggiunti) e delle spese sostenute e quietanzate.
7. I documenti di spesa quietanzati devono essere intestati al MISE o a Infratel e annullati in originale con apposita dicitura relativa alla Misura di riferimento del PSR.
8. Nella rendicontazione finale dovranno essere presentati dal MISE i giustificativi di spesa quietanzati per il 100% dell'importo dell'aiuto di cui è stato richiesto il saldo.
9. La rendicontazione a saldo deve essere presentata entro e non oltre il 31 ottobre 2022.
10. L'erogazione dei contributi sarà effettuata da AGEA (Organismo pagatore definito in premessa).

Articolo 6
Rendicontazione delle spese

1. Le modalità di rendicontazione delle spese, la tipologia dei costi ammissibili e gli eventuali obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla normativa Comunitaria e nazionale sono indicati nelle Linee Guida elaborate dal MiPAAF, da approvare da parte del Comitato di cui all'art. 7 dell'Accordo di Programma entro 60 gg dalla sottoscrizione della presente Convenzione, tenendo conto anche delle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014/2020" che stabiliscono le disposizioni applicative con riferimento al fondo FEASR e dei documenti attuativi regionali in materia.
2. Tale rendicontazione dovrà comunque tenere conto dei vincoli imposti dalla normativa citata in premessa, di quanto previsto dal PSR campano, dei pertinenti documenti attuativi regionali del PSR e del documento elaborato dal MiPAAF "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014/2020" che stabilisce disposizioni applicative con riferimento al Fondo FEASR, sul quale è stato sancito accordo n. 4.18/2016/02 nell'ambito della Conferenza Permanente tra Stato, Regioni e Province Autonome riunita l'11/2/2016 e trasmesse alla Comunità europea in data 23/03/2016.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art.3, la Regione riconosce al soggetto attuatore il rimborso dei costi diretti documentati e di quota parte dei costi indiretti, determinati sulla base di quanto previsto dall'articolo 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per un valore complessivo stimato e comunque non superiore al 2% della dotazione finanziaria di cui al precedente art. 5 comma 1, a titolo di rimborso omnicomprensivo da determinare successivamente con le linee guida sulla rendicontazione sottoscritte dalle parti che stabiliranno anche le modalità di rendicontazione.

Art. 7
Obblighi

1. Il Ministero, in qualità di beneficiario, si impegna al rispetto dei seguenti obblighi:
 - a. assolvimento dei compiti e delle funzioni affidate ai sensi dell'Articolo 3 della presente Convenzione nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili per l'intero periodo di attuazione, nonché quanto stabilito dal PSR Campania 2014/2020;
 - b. raccolta delle varie tipologie dei dati relativi all'attuazione e necessari alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche, agli audit, nonché alla valutazione e alimentazione periodica del sistema informatizzato;
 - c. raccolta e trasmissione alla Regione delle informazioni utili alle valutazioni degli Interventi;

- d. raccolta e trasmissione alla Regione, attraverso l'alimentazione costante del sistema informatizzato, delle informazioni necessarie in merito alle procedure e verifiche eseguite in relazione alle spese;
 - e. di informazione e pubblicità previsti dalla normativa comunitaria di riferimento (art. 115 del Reg. 1303/2013) in concorso con la Regione;
 - f. conservazione dei documenti relativi alle spese e agli audit nel rispetto delle procedure stabilite dalla Regione;
 - g. in caso di ispezione, assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati, indicando l'ubicazione degli stessi nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione;
 - h. predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione;
 - i. tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto cofinanziato.
 - j. assolvere, i compiti indicati nella presente convenzione e nei documenti previsti dalla regolamentazione comunitaria in materia di aiuti di stato e di fondi strutturali, fra cui la raccolta dei dati relativi all'attuazione degli interventi e necessari alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche, agli audit, nonché alla valutazione e alimentazione periodica del sistema informatizzato.
2. La Regione si impegna a:
- a. assolvere ai compiti e alle funzioni affidate ai sensi dell'Articolo 4 della presente Convenzione nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili per l'intero periodo di attuazione.
3. Il Ministero si impegna a:
- a. assolvere i compiti e le funzioni affidate dalla presente Convenzione nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;
 - b. in particolare, alla tenuta di contabilità separate per assolvere ai compiti e alle funzioni derivanti dalla concessione delle reti infrastrutturali realizzate, sia di proprietà statale che regionale, per tutta la durata della concessione;
 - c. utilizzare distinti conti correnti per la gestione dei canoni concessori di cui alla precedente lettera b).

Articolo 8

Modifiche e durata

1. La presente Convenzione produce i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata fino al 31 dicembre 2041; in ogni caso resterà in vigore fino all'adozione di tutti i provvedimenti di natura amministrativa e finanziaria che si rendono necessari per la completa attuazione degli interventi previsti dal Piano tecnico.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione sono apportate con atto scritto a firma, tra le Parti.

Articolo 9
Risorse non utilizzate

1. Il Ministero si impegna ad effettuare la restituzione delle eventuali somme Regionali non utilizzate. La restituzione avverrà secondo le indicazioni fornite dalla Regione.
2. Nell'ambito della gestione del progetto, eventuali economie e ottimizzazioni potranno essere utilizzate, previo assenso del Responsabile di Obiettivo Specifico del PSR FEASR 2014/2020 per la realizzazione di ulteriori interventi di infrastrutture che verranno proposti dal Comitato di coordinamento e monitoraggio di cui all'art. 7 dell'Accordo di programma.

Articolo 10
Esonero da responsabilità

1. Ciascuna delle parti si obbliga a tenere indenne l'altra da tutte le conseguenze negative comunque derivanti da eventi ascrivibili alla propria responsabilità, per tutta la durata della presente convenzione.

Articolo 11
Referenti

1. Il referente dei procedimenti concernenti la conclusione e l'esecuzione della presente convenzione, in rappresentanza della Regione, è il Direttore Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali, che provvede all'esecuzione delle attività a carico della Regione definite negli articoli precedenti.
2. Il referente dell'esecuzione della presente convenzione in rappresentanza del Ministero è il Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di radiodiffusione e postale o altro soggetto da lui delegato, che provvede all'esecuzione delle attività a carico del Ministero definite negli articoli precedenti.

Articolo 12
Generalità

1. Nessuna variazione alla presente Convenzione sarà da considerarsi valida in assenza di formulazione per iscritto e firma di entrambe le Parti per accettazione, con evidenza dell'aggiornamento apportato in correlazione al documento originario.

Roma, 29 luglio 2016

Per il Ministero
dello Sviluppo Economico

Per la Regione